

**COLLEGIO DI TORINO – DEC. 10016/2021- PRES. GUASTALLA – REL. ALVISI**

**Conto corrente bancario – addebiti vari – asserita illegittimità – assenza di prova – fattispecie (d.lgs. n. 385/1993, artt. 117, 118 e 120)**

***Se viene contestata la legittimità di specifici addebiti sul c/c volti a remunerare gli affidamenti sullo stesso “appoggiati” occorre provare l’assenza delle apposite previsioni contrattuali o la mancata ricezione delle comunicazioni dell’intermediario. Si prescinde dalla prova ove l’illegittimità dell’addebito sia prevista dalla legge. (MDC)***

**FATTO**

La società ricorrente deduce di essere stata titolare presso l’intermediario convenuto, a far data dal 21.05.2012, del conto corrente n. \*\*\*331, su cui veniva appoggiato un affidamento promiscuo per complessivi Euro 70.000,00, di cui Euro 20.000,00 per elasticità di cassa. In data 15.11.2013 la banca concedeva una nuova linea di credito per elasticità di cassa a valere sul conto n. \*\*\*331 per l’importo Euro 20.000,00 con scadenza al 30.06.2014. Con l’odierno ricorso dd. 23.10.2020, rinnovando quanto già dedotto con reclamo dd. 22.03.2020, la società ricorrente solleva una serie di doglianze in merito ai suddetti rapporti, che riferisce essere stati estinti in data 2.10.2014.

In particolare, eccepisce l’illegittimità degli interessi debitori ultra-legali (sia intra-fido che extra-fido) applicati al contratto di apertura di credito e ai due contratti di credito per elasticità di cassa perché i tassi applicati non sarebbero mai stati pattuiti per iscritto e dovrebbero quindi essere considerati nulli ex art. 117 TUB. Invoca quindi l’applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all’art. 117 c. 7 TUB e chiede il rimborso della maggior somma che ritiene illegittimamente addebitata a titolo di interessi ultra-legali pari all’ammontare complessivo di Euro 6.047,94.

La ricorrente eccepisce altresì l’illegittimità, per mancanza di pattuizione scritta, del regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicato ai suddetti contratti di finanziamento e ne domanda il rimborso per l’ammontare complessivo di Euro 159,53.

La ricorrente eccepisce infine l’illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca dal II trim. 2012 al II trim. 2014 di alcune voci commissionali denominate “Commissione disponibilità immediata fondi” (DIF) e “Commissione Utilizzo oltre disponibilità fondi” (CUOF). Tali voci commissionali non sarebbero mai state oggetto di pattuizione scritta né di comunicazione al cliente. La ricorrente ne domanda pertanto il rimborso per l’importo di Euro 2,25 a titolo di CUOF e di Euro 2.302,44 a titolo di DIF.

Con controdeduzioni dd. 4.12.2020 si è costituito l’intermediario convenuto, eccependo in via preliminare la consulenzialità delle domande *ex adverso* avanzate. Nel merito la banca deduce che tutte le condizioni applicate ai rapporti con la parte ricorrente sono state contrattualmente pattuite o sono state comunque debitamente comunicate, in linea con quanto disposto dall’art. 118 TUB. Riferisce, inoltre, che la cliente avrebbe aderito al servizio “banca multicanale”, accettando di ricevere le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali nell’area riservata del sito internet dell’istituto ed esonerando l’intermediario dall’invio delle copie cartacee. La banca contesta la presenza di anomalie in merito al regime di capitalizzazione periodica degli interessi, che deduce essere stato applicato in conformità



con la disciplina *pro tempore* vigente. Analogamente conforme alla legge sarebbe l'applicazione della commissione DIF, introdotta in sostituzione della CSM, e della CUOF. Eccepisce infine che le doglianze sollevate dalla ricorrente non sarebbero adeguatamente supportate dal quadro probatorio offerto e che pertanto le domande avanzate con l'odierno ricorso sarebbero volte ad ottenere dall'Arbitro un'inammissibile attività consulenziale. Tanto premesso chiede, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per consulenzialità e, nel merito, che venga dichiarato infondato. Con repliche dd. 13.01.2021 la società ricorrente respinge l'eccezione di consulenzialità formulata dall'intermediario. Rileva inoltre che le difese dell'intermediario in merito alla contestazione della nullità delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse non sono supportate dalla documentazione contrattuale relativa all'accordo del 21/05/2012. Analogamente, con riguardo all'accordo contrattuale del 15.11.2013, prodotto sub all. 1 alle controdeduzioni, la ricorrente ribadisce che i tassi d'interesse non risultano ivi determinati. Eccepisce infine che l'intermediario non ha fornito prova dell'asserita adesione del ricorrente al servizio "banca multicanale".

## DIRITTO

Le questioni portate all'attenzione dell'Arbitro con l'odierno ricorso attengono all'asserita illegittimità di una serie di addebiti sul conto corrente n. \*\*\*331 intesi a remunerare, a vario titolo, gli affidamenti appoggiati sul medesimo conto corrente.

### **I. Le contestazioni riferite agli addebiti a titolo di interessi debitori a tasso ultralegale.**

La ricorrente lamenta innanzitutto la mancata pattuizione per iscritto del tasso ultralegale degli interessi passivi che le sono stati addebitati sia nell'ambito dell'apertura di credito dd. 21 maggio 2012 che nell'ambito della linea di credito per elasticità di cassa dd. 15 novembre 2013.

Il contratto del 2012 non è stato prodotto dalla ricorrente. Tuttavia l'intermediario ha ammesso di aver introdotto i tassi ultralegali oggetto di doglianza con una PMUC di cui non prova l'effettiva ricezione da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 118 TUB, cosicché la stessa deve ritenersi inefficace. Per converso, il contratto del 2013 è stato prodotto da entrambe le parti, onde questo Collegio ha potuto verificare che non contiene la previsione del tasso ultralegale contestato dalla ricorrente. Alla ricorrente spetta pertanto il rimborso di quanto addebitatole a titolo di interessi debitori (sia intra-fido che extra-fido) in eccedenza rispetto al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB, dal II trimestre 2012 fino alla chiusura del rapporto, in data 2.10.2014. Spetta all'intermediario procedere al ricalcolo.

### **II. Le contestazioni riferite agli interessi anatocistici.**

La ricorrente lamenta, con riferimento ai medesimi rapporti, per tutto l'arco della loro durata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in mancanza della sua pattuizione per iscritto. Poiché tuttavia, come si è detto, la ricorrente non ha prodotto il contratto del 2012, non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, cosicché la domanda di rimborso degli interessi anatocistici addebitati nell'ambito dell'apertura di credito dd. 21.05.2012, può essere accolta solo limitatamente al periodo di vigenza del divieto assoluto di cui all'art. 1 comma 629 della legge n. 147 del 2013, che modificò l'art. 120 TUB, vietando tout court l'anatocismo nei rapporti bancari, e dunque a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del rapporto in data 2 ottobre 2014.

Con riferimento al contratto del 2013, prodotto invece in atti, poiché in esso manca qualsiasi pattuizione in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la domanda della ricorrente deve essere accolta e pertanto l'intermediario è tenuto a restituirle, previo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricalcolo, quanto addebitato a titolo di interessi anatocistici dal 15 novembre 2013 al 2 ottobre 2014.

### **III Le contestazioni riferite agli oneri commissionali.**

La ricorrente si duole dell'illegittima applicazione della DIF e della CUOF - dal II trimestre 2012 al II trimestre 2014 - con riferimento all'apertura di credito dd. 21.05.2012, nonché dell'illegittima applicazione della DIF con riferimento alla linea di credito per elasticità di cassa dd. 15.11.2013. Poiché la ricorrente non ha prodotto il contratto del 2012, la sua domanda di rimborso della DIF e della CUOF riferita al contratto del 2012 non può essere accolta, non potendo questo Collegio verificare se effettivamente le suddette commissioni non siano state pattuite. Per converso, il contratto del 2013, prodotto da entrambe le parti, non reca la pattuizione della DIF, cosicché la ricorrente ha diritto al rimborso di quanto addebitato per tale titolo dal 15.11.2013 in poi, previo ricalcolo da parte dell'intermediario.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione (...omissis...).**